



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Il Direttore Generale

Ai Presidenti delle CPA

p.c.

Al Presidente della CRA  
Ai Segretari Generali delle CCIAA  
Unioncamere Lombardia  
Confartigianato  
CNA  
CLAII  
CASA  
ANCI

COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO VARESE	
- 3 AGO. 2009	
Prot. N° 000772	Cat. .... Class. ....

**Oggetto: Prime indicazioni per l'adozione di modalità operative uniformi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. n. 1/2007- ulteriori indicazioni operative.**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 2 febbraio 2007 n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia", con nota 14 maggio 2007 della Direzione Generale Artigianato e Servizi della Regione (qui allegata) vennero fornite prime indicazioni ai Presidenti delle CPA per l'adozione di modalità operative uniformi relative alle nuove procedure per l'iscrizione agli albi artigiani.

Con la predetta nota veniva, tra l'altro, proposta la modulistica per la presentazione della comunicazione attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo artigiani introdotta dall'art. 5 comma 4 della citata L.R. 1/2007.

## **1. Registro imprese e Albo artigiani**

Un'ulteriore prospettiva offerta dalla nuova normativa veniva individuata nella possibile integrazione della comunicazione relativa all'Albo artigiani con la "comunicazione unica" al Registro Imprese, valida anche ai fini degli adempimenti riguardanti INPS, INAIL, e Agenzia delle Entrate, introdotta dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40. In funzione dell'estensione all'Albo artigiani della Comunicazione Unica si forniscono alcune indicazioni operative.

A seguito dell'invio della "Comunicazione unica" integrata con le dichiarazioni relative ai requisiti artigiani l'iscrizione all'Albo artigiani decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese. Inoltre nei casi in cui l'iscrizione al Registro Imprese riguardi un'impresa ancora "non attiva" l'iscrizione all'Albo artigiani avrà decorrenza da una successiva Dichiarazione di Inizio Attività da presentare alla CCIAA.

Si evita in questo modo, tra l'altro, fino a quando l'impresa non avvia l'attività, l'insorgere degli obblighi di copertura previdenziale o, per l'altro verso, la possibilità di accesso a facilitazioni collegate alla sua natura artigiana.

Il raccordo tra iscrizioni al Registro Imprese e all'Albo artigiani nell'ambito della Comunicazione unica nelle diverse ipotesi sopra indicate si determina nei modi seguenti:

a) "Comunicazione unica" con contestuale inizio dell'attività.

L'iscrizione al Registro Imprese e l'iscrizione all'Albo artigiani per gli imprenditori che intendono iscriversi a tale albo avvengono contestualmente.

Restano in questo caso confermate le indicazioni contenute nella nota 14 maggio 2007 al par. "Effetti della comunicazione".

In particolare le disposizioni della L.R. n. 1/2007 prevedono che nella comunicazione venga attestato il possesso dei requisiti artigiani. Ne consegue che la mancata attestazione di uno o più dei requisiti richiesti non consente l'iscrizione all'Albo Artigiani.

Fermo restando che tale invalidità può essere rilevata in qualsiasi momento dalla CPA nell'ambito delle sue funzioni di accertamento, al fine di garantire una ragionevole certezza ai rapporti giuridici legati al riconoscimento della qualifica artigiana all'impresa è indispensabile che, in caso di presentazione della comunicazione in forma cartacea, al momento della ricezione, l'ufficio ricevente della CCIAA effettui una verifica sulla regolarità della comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo. Tale verifica dovrà riguardare:

- La presenza di tutti i dati identificativi dell'impresa;
- La regolarità della firma e dell'allegazione del documento d'identità richiesto;
- L'indicazione di una attività artigiana;
- L'avvenuta dichiarazione di requisiti o di espletamento di eventuali adempimenti necessari per l'attività indicata.

La comunicazione ritenuta regolare determina l'iscrizione all'Albo Artigiani, con l'attribuzione della posizione che viene comunicata all'interessato ed agli altri soggetti (INPS e altri enti interessati) entro 7 giorni.

Nel caso in cui la comunicazione non sia ritenuta regolare la CCIAA, ne dà informazione entro 7 giorni all'interessato e alla CPA, specificandone i motivi. Quando la CPA ritiene la comunicazione idonea può comunque disporre l'iscrizione all'Albo Artigiani.

b) "Comunicazione unica" con inizio dell'attività differito.

In questo caso sono previste 2 fasi:

1. iscrizione al Registro Imprese come impresa "non attiva" senza generazione di numero di iscrizione all'Albo artigiani (la comunicazione è comunque trasmessa internamente all'ufficio di Segreteria dell'Albo artigiani)
2. iscrizione all'Albo artigiani a seguito di una Comunicazione di Inizio Attività presentata alla CCIAA (tale dichiarazione non va confusa con la Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva - DIAP - , introdotta dalla L.R. 1/07 e dalla L.R. 8/07 e che si applica a svariati procedimenti tra i

quali si segnalano quelli in materia urbanistico-edilizia, in materia sanitaria e socio-sanitaria).

In attesa della messa a regime della applicazione generalizzata per la presentazione della Comunicazione unica in via telematica, l'unificazione relativa alla iscrizione all'albo con quella relativa al registro impresa è possibile anche in forma cartacea.

In tutti i casi sopra richiamati la Comunicazione unica in forma cartacea va effettuata utilizzando la modulistica standard adottata dalle CCIAA nella quale deve essere inclusa la parte relativa all'iscrizione all'Albo Artigiani.

### **Elencazione esemplificativa delle attività che richiedono accertamenti preliminari all'avvio dell'attività di impresa da parte delle CCIAA**

Si tratta delle attività per le quali specifiche norme di legge richiedono accertamenti preliminari all'avvio dell'attività di impresa da parte delle CCIAA e che comportano necessariamente l'iniziale iscrizione al Registro Imprese come impresa "non attiva".

Attività di autoriparazione, L. 122/1992	in caso di comunicazione unica estesa all'iscrizione all'Albo artigiani, l'accertamento preliminare dei requisiti è effettuato dalla CPA
Attività di facchinaggio DM 221/2003	in caso di comunicazione unica estesa all'iscrizione all'Albo artigiani, l'accertamento preliminare dei requisiti è effettuato dalla CPA
Impresa di pulizie L. 82/1994	in caso di comunicazione unica estesa all'iscrizione all'Albo artigiani, l'accertamento preliminare dei requisiti è effettuato dalla CPA
Installatori di impianti DM 37/2008	in caso di comunicazione unica estesa all'iscrizione all'Albo artigiani, l'accertamento preliminare dei requisiti è effettuato dalla CPA
Acconciatori L. 174/2005	l'accertamento preliminare dei requisiti è effettuato dalla CPA
Estetiste L. 1/1990	l'accertamento preliminare dei requisiti è effettuato dalla CPA

## **2. Comunicazione unica in via telematica**

Il DL 7/2007 ha disposto che, dopo una fase di sperimentazione, l'invio della comunicazione unica avvenga in via esclusivamente telematica.

**Tale modalità di comunicazione è peraltro ancora facoltativa.**

Presso le CCIAA è disponibile on-line un servizio, denominato **Starweb**, che permette di predisporre ed inviare le pratiche telematiche di iscrizione, modifica e cancellazione al Registro Imprese estese all'Albo Artigiani, direttamente via web e senza l'utilizzo del software FedraPlus (o programmi equivalenti). Il nuovo servizio facilita la costruzione della pratica, aiutando l'utente attraverso una serie di controlli incrociati con i dati registrati negli archivi camerali e di congruenza della compilazione.

Il servizio Starweb è disponibile per tutti gli utenti Telemaco all'indirizzo <http://starweb.infocamere.it/>.

### **3. Iscrizione all'Albo Artigiani in tempi successivi**

Qualora in epoca successiva alla costituzione di impresa il titolare intenda iscriversi all'Albo Artigiani si procederà mediante apposita comunicazione, in forma cartacea o telematica, relativa al possesso dei requisiti.

Nei casi accertati dalla CPA, e congruamente motivati, la decorrenza della iscrizione può essere determinata in data anteriore, rispetto a quella della comunicazione.

### **4. Ruolo delle CPA**

Come noto la L.R. 1/2007 ha modificato in parte il ruolo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. In particolare deve intendersi superata la funzione deliberativa concernente l'iscrizione all'Albo Artigiani.

In forza della L.R. 73/89 e dell'art. 5 L.R. 1/07 permane in capo alle CPA la funzione di tenuta degli Albi Artigiani. Ai fini dell'esercizio di tale funzione la struttura della CCIAA ricevente trasmette tempestivamente alla CPA tutte le comunicazioni di iscrizioni pervenute. L'elenco di tali comunicazioni è altresì trasmesso ai comuni interessati.

La CPA procede alle opportune verifiche sulle comunicazioni pervenute, in particolare sulle dichiarazioni e l'eventuale documentazione allegata. Si tratta di un **controllo documentale**.

Tale verifica deve svolgersi su un campione casuale pari al 10% .

A seguito di tali verifiche possono essere disposti **controlli ispettivi** nella sede dell'impresa artigiana, anche richiedendo la collaborazione dei comuni.

Una analoga attività di controllo a campione con le modalità sopra descritte per le imprese di nuova iscrizione, va effettuata sulle imprese già iscritte .

Le CPA possono effettuare controlli anche su specifiche segnalazioni pervenute .

Se dai controlli effettuati risulta la mancanza dei requisiti artigiani per la permanenza nell'Albo viene disposta la cancellazione con provvedimento della CPA.

Le CPA trasmettono ogni semestre, alla Direzione Generale Artigianato e Servizi, una relazione sui controlli documentali ed ispettivi effettuati .

Permangono in capo alle CPA le funzioni relative all'iscrizione d'ufficio, alla modifica e alle cancellazioni.

## **5. Attuazione Legge 22 febbraio 2006 n. 84 in materia di Tintolavanderie**

La Legge n. 84/06 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare l'esercizio delle attività amministrative dei Comuni previa individuazione da parte della Conferenza permanente Stato Regioni dei criteri della disciplina autorizzativa per l'avvio e l'esercizio dell'attività.

La legge prescrive altresì all'art. 2 la designazione di un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata da almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1200 ore complessive in un periodo di due anni;
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore, variabile da uno a tre anni in relazione al ruolo ricoperto.

I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi nonché l'identificazione dei diplomi "inerenti" l'attività devono essere stabiliti dalle Regioni previa determinazione, anche in questo caso, dei criteri generali da parte della Conferenza Stato Regioni.

**Alla Regione compete infine definire i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese ai requisiti previsti dalla legge e dai suoi provvedimenti attuativi.**

Tale rinvio alle disposizioni regionali per quanto riguarda criteri e termini di adeguamento trova per altro una importante eccezione per quanto riguarda la designazione del responsabile tecnico da parte delle imprese di tintolavanderia già attive alla data di entrata in vigore della legge che – autorizzate comunque a proseguire l'attività – sono state comunque obbligate a tale adempimento entro il termine dei 3 anni successivi (27 marzo 2009).

Si osserva al riguardo che le imprese attive alla data di entrata in vigore della legge hanno comunque plausibilmente maturato in capo ai titolari (o eventualmente ad altri soggetti) il requisito utile per la designazione di cui all'art. 2, lett d) (inserimento presso l'impresa per un periodo minimo variabile da 1 a 3 anni).

Si ritiene pertanto che le imprese in questione possano provvedere a tale adempimento inviando copia della designazione in questione alla CPA.

Per le imprese di tintolavanderia che hanno avviato l'attività dopo l'entrata in vigore della legge o che avvieranno in futuro l'attività iscrivendosi all'Albo artigiani i criteri e i termini di adeguamento alle disposizioni regionali e comunali devono essere stabiliti, come detto, dalla Regione, a seguito della definizione dei criteri da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Non è pertanto ravvisabile per tali imprese un obbligo di adeguamento alla L. 84/2007, sino alla emanazione di appositi criteri da parte della Conferenza Stato-Regioni e delle conseguenti norme regionali di attuazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Francesca Borgato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Borgato', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Gi. n. 1  
Artigianato e servizi  
16/5/2007 P. 11/35/2007 11.46

11.2007.0002551

Prot. n. P. 2007.0002551

Giunta Regionale

Il Direttore Generale

Ai Presidenti delle CPA

p.c. Ai Segretari Generali delle  
CCIAA  
p.c. Unioncamere Lombardia  
p.c. Confartigianato  
p.c. CNA  
p.c. CLAI  
p.c. CASA  
p.c. ANCI  
p.c. Difensore civico regionale

Oggetto: prime indicazioni per l'adozione di modalità operative uniformi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. n.1/ 2007.

Alcune recenti disposizioni di legge hanno significativamente mutato il quadro normativo relativo all'iscrizione all'Albo Artigiani. Si ritiene pertanto necessario formulare prime indicazioni interpretative ai fini di una applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

A tal fine appare opportuno preliminarmente definire:

1. la nuova procedura di iscrizione all'Albo Artigiani;
2. il raccordo con il procedimento di iscrizione al Registro Imprese ;
3. il ruolo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

### *1. La nuova procedura di iscrizione all'Albo Artigiani*

L'entrata in vigore della legge regionale rende possibile una significativa semplificazione della modalità di iscrizione all'Albo Artigiani. Infatti, l'art. 5, comma 4, prevede che il procedimento di iscrizione a tale Albo, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), venga sostituito da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla competente Commissione provinciale per l'artigianato. Tale comunicazione, redatta su moduli conformi ai facsimili qui allegati, attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le Commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

Occorre precisare che la presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo non assorbe gli adempimenti previsti per l'avvio di alcune attività d'impresa artigiana il cui espletamento costituisca, in base alle norme vigenti, presupposto per l'iscrizione all'Albo. Per altro, va segnalato che l'art. 5, comma 1, della L.R. 1/2007 prevede per tutte le tipologie di imprese che una serie di procedimenti amministrativi relativi all'avvio di attività economiche possano essere sostituiti da una D.I.A.

## *Effetti della comunicazione*

Le disposizioni della L.R. n. 1/ 2007 prevedono che nella comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo venga attestato il possesso dei requisiti artigiani. Ne consegue che la mancata attestazione di uno o più dei requisiti richiesti rende invalida la comunicazione, non consentendo l'iscrizione all'Albo Artigiani.

Fermo restando che tale invalidità può essere rilevata in qualsiasi momento dalla CPA nell'ambito delle sue funzioni di accertamento, al fine di garantire una ragionevole certezza ai rapporti giuridici legati al riconoscimento della qualifica artigiana all'impresa è indispensabile che, al momento della ricezione della comunicazione, l'ufficio ricevente della CCIAA effettui una verifica sulla regolarità della comunicazione.

Tale verifica dovrà riguardare:

- la presenza di tutti i dati identificativi dell'impresa;
- la regolarità della firma e dell'allegazione del documento di identità richiesto;
- l'indicazione di una attività artigiana;
- l'avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizione ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata.

La comunicazione ritenuta regolare determina l'iscrizione all'Albo, con l'attribuzione della posizione che viene comunicata all'interessato ed agli altri soggetti (INPS e altri enti interessati) entro sette giorni.

Nel caso in cui la comunicazione non sia ritenuta regolare la CCIAA, tramite un funzionario delegato dal Presidente della CPA, ne dà tempestiva informazione all'interessato specificandone i motivi.

## *Iscrizione d'ufficio, modificazione e cancellazione dagli albi artigiani*

La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2007 riguarda esclusivamente l'iscrizione all'Albo Artigiani ad iniziativa dell'interessato.

Ne consegue che per quanto riguarda le iscrizioni d'ufficio, le modificazioni e le cancellazioni continueranno a trovare applicazione le disposizioni e le procedure contenute nella L.R. n. 73/1989.

## *2. Raccordo con il procedimento di iscrizione al Registro Imprese.*

Nella medesima ottica di semplificazione che informa la legge regionale si pone il recente decreto-legge "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40, il quale all'art. 9 dispone che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenti all'Ufficio del Registro delle Imprese, di norma in via telematica, una comunicazione unica. Tale comunicazione vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'Ufficio del Registro delle Imprese delle CCIAA dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Secondo la norma qui richiamata, infine, tutte le comunicazioni concernenti gli adempimenti in questione vanno di norma redatte in formato elettronico e trasmesse per via telematica.

Si ritiene pertanto che un ulteriore obiettivo di semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati perseguito dalle nuove norme regionali e statali possa essere ottenuto attraverso l'introduzione di una modulistica *uniforme* per tutte le CCIAA e *unica*, valida cioè per l'iscrizione sia al Registro delle Imprese che all'Albo Artigiani.



A tale soluzione non osta – per inciso - la disposizione di cui alla L.R. 1/2007 per la quale la comunicazione di iscrizione all'Albo si intende indirizzata alla CPA. Poiché infatti l'amministrazione ricevente è la medesima CCIAA delegata alla ricezione della comunicazione di iscrizione all'Albo Artigiani, tale duplice adempimento potrà essere assolto tramite l'invio di una unica comunicazione. A tal fine la sezione del modulo unico relativa all'eventuale iscrizione all'Albo recherà il riferimento alla CPA.

Con riferimento a tale modulistica unica si segnala altresì la priorità data dal recente *Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema Lombardia* al tema della semplificazione assunto come specifico asse di intervento.

I modelli di comunicazione qui allegati relativi, rispettivamente, alle imprese individuali e alle società, individuano le dichiarazioni di carattere generale che devono essere riportate nella comunicazione. Tali modelli possono costituire una apposita sezione del modulo unico adottato dalla CCIAA e valido sia per l'iscrizione al Registro Imprese che all'Albo Artigiani. In ogni caso, nelle more della predisposizione del modulo unico, tali modelli devono essere adottati separatamente per la comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo Artigiani.

Si segnala infine che la L.R. 73/89 consente come noto l'iscrizione all'Albo Artigiani anche successivamente all'avvio dell'attività. L'interessato potrà quindi procedere a tale adempimento anche con una successiva e specifica comunicazione sottoponendosi, peraltro, in tale eventualità, all'onere di un doppio adempimento. In questa ipotesi, stante l'obbligo dell'iscrizione all'Albo, deve intendersi applicabile anche alla comunicazione il termine già previsto dall'art. 4 L.R. 73/89 di trenta giorni entro il quale il soggetto che svolge attività di impresa artigiana deve effettuare la comunicazione di iscrizione, pena l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Ai fini del coordinamento delle procedure in questione si precisa, conclusivamente, che l'iscrizione all'Albo Artigiani avrà in ogni caso decorrenza dalla data della intervenuta iscrizione al Registro Imprese (sempre che, naturalmente, l'iscrizione all'Albo non sia richiesta in fase successiva).

### *Attività regolamentate*

Nel caso di attività regolamentate (impiantistica, autoriparazioni, acconciatura, estetica, etc..) per le quali l'iscrizione al Registro Imprese è subordinata al preventivo accertamento di specifici requisiti, qualora sia richiesto lo svolgimento dell'attività in forma artigiana o quando la competenza sia comunque attribuita alle Commissioni da espresse norme di legge a tale adempimento provvedono le CPA.

Per i casi di cui sopra e per gli altri casi di particolare complessità per i quali si rendano necessarie ulteriori istruzioni, si procederà mediante la costituzione di gruppi di lavoro ai quali saranno chiamati a partecipare il Sistema Camerale, la CRA e le CPA.

### *3. Il ruolo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.*

La L.R. n. 1/2007 ha modificato in parte il ruolo delle Commissioni provinciali per l'artigianato. In particolare deve intendersi superata la funzione deliberativa concernente l'iscrizione all'Albo Artigiani su domanda dell'impresa, dovendosi procedere alla automatica attribuzione del numero di iscrizione in presenza di una comunicazione regolare.

Permane in ogni caso in capo alla CPA la funzione di tenuta degli Albi Artigiani.

Per consentire l'esercizio di tale funzione, la CPA prende visione delle comunicazioni pervenute ivi comprese quelle ritenute non valide, anche al fine di valutare l'eventuale attivazione delle procedure di accertamento.

Le CPA possono effettuare controlli in ogni tempo per accertare la sussistenza dei requisiti artigiani.

Nel caso fosse accertata la falsa attestazione del possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Artigiani, ferme restando le sanzioni previste dalla legge, la CPA procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo Artigiani con decorrenza dal momento dell'iscrizione.

La L.R. n. 1/2007 ha abrogato l'istruttoria comunale precedentemente prevista nella fase di iscrizione. Resta però ferma la possibilità per le CPA di avvalersi della collaborazione dei Comuni nella fase di controllo, richiedendo un loro intervento per effettuare verifiche e controlli sulle imprese artigiane iscritte all'Albo.

L'attivazione di tali verifiche e la periodica trasmissione delle intervenute iscrizioni all'Albo Artigiani è intesa a garantire ai Comuni le necessarie informazioni in ordine agli andamenti delle attività economiche in questione nei rispettivi territori.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Francesca Borgato

